



Assessorat de l'Éducation
de l'Université, de la Recherche
et des Politiques de la jeunesse

Assessorato Istruzione,
Università, Ricerca
e Politiche giovanili

Prot. n. 6775/SS

data, 22 MAG. 2020

ORDINANZA DELL'ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E POLITICHE GIOVANILI RELATIVA ALLE MODALITÀ PER LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE DELLE PROCEDURE STRAORDINARIE, PER TITOLI ED ESAMI, L'IMMISSIONE IN RUOLO DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E PER ESAMI, FINALIZZATA ALL'ACCESSO AI PERCORSI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO SU POSTO COMUNE

L'ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA
E POLITICHE GIOVANILI

Visto il d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, relativo agli organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta;
vista la legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;
visto l'art. 8 della l.r. 15 giugno 1983, n. 57, relativo alle modalità di svolgimento dei concorsi e alle commissioni giudicatrici;
visto l'art. 4 della l.r. 17 aprile 1990, n. 14, che disciplina le modalità di costituzione delle commissioni giudicatrici;
vista la l.r. 8 marzo 1993, n. 12, recante norme per l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche della Regione;
visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 ottobre 2018 con il quale è stato autorizzata l'indizione di una procedura concorsuale straordinaria e recante nell'allegato A i programmi concorsuali, nell'allegato B la griglia di valutazione per la prova orale delle procedure concorsuali e nell'allegato C la tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili;
sentita la sezione verticale del Consiglio scolastico regionale, responsabile per i problemi del personale direttivo e docente

ORDINA

ART. 1

(Commissioni di valutazione della procedura straordinaria, per titoli ed esami, l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno nelle istituzioni scolastiche della Regione)

1. Le commissioni di valutazione della procedura straordinaria, per titoli ed esami, l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno nelle istituzioni scolastiche della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 510 del 23 aprile 2020, sono formate da personale che abbia, di norma, conoscenza della lingua italiana e francese.
2. Le commissioni di valutazione del concorso di cui al comma 1 sono integrate da un docente a tempo indeterminato di lingua francese, il quale partecipa con voto consultivo alle operazioni di concorso non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese.
3. Ogni commissario aggregato di lingua francese può far parte di più commissioni giudicatrici.
4. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni sono svolte da un impiegato scelto tra il personale non docente delle istituzioni scolastiche regionali o inquadrato nell'organico della Giunta regionale in servizio presso il Dipartimento Sovraintendenza agli studi e appartenente ad un livello funzionale non inferiore alla categoria B – B2, in servizio o a riposo da non più di tre anni.
5. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, la Sovraintendente agli studi provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui all'articolo 4, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo

ART. 2

(Commissione della procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune)

1. La commissione della procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, è formata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 497 del 21 aprile 2020.
2. Le funzioni di segretario delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni sono svolte da un impiegato scelto tra il personale non docente delle istituzioni scolastiche regionali o inquadrato nell'organico della Giunta regionale in servizio presso il Dipartimento Sovraintendenza agli studi e appartenente ad un livello funzionale non inferiore alla categoria B – B2, in servizio o a riposo da non più di tre anni.
3. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, la Sovraintendente agli studi provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui all'articolo 4, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo.

ART. 3

(Requisiti dei presidenti e dei commissari)

1. I presidenti delle commissioni di cui all'articolo 1 sono scelti tra il personale appartenente alle categorie individuate dal decreto del Ministero dell'Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 510 del 23 aprile 2020, in servizio in qualunque sede del territorio nazionale.

2. I componenti delle commissioni di cui all'articolo 1 sono scelti prioritariamente tra il personale docente, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero dell'Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 510 del 23 aprile 2020, che presti o abbia prestato servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione.
3. Il presidente e i componenti della commissione di cui all'articolo 1 sono scelti tra il personale appartenente alle categorie individuate dal decreto del Ministero dell'Istruzione - Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 497 del 21 aprile 2020, in servizio in qualunque sede del territorio nazionale.

ART. 4

(Costituzione delle commissioni)

1. Ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione di cui all'art. 1 e all'art. 2 la Sovrintendenza agli studi predispone due elenchi distinti per procedura e distinti tra presidenti e commissari, che abbiano segnalato la disponibilità, nonché tra personale in servizio e personale collocato a riposo. Il Sovrintendente agli studi può disporre la nomina anche in difetto della preventiva segnalazione e di personale diverso da quello che si è segnalato.
2. Le commissioni, ivi compresi i membri aggregati ove previsti, sono nominate previo accertamento dei requisiti degli aspiranti.
3. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi alla Sovrintendenza agli studi, secondo le modalità e i termini determinati dalla Sovrintendenza stessa attraverso apposito avviso.
4. Gli elenchi degli aspiranti e i decreti di nomina delle commissioni sono pubblicati sul sito Internet della Sovrintendenza agli studi www.scuole.vda.it, nella sezione dedicata ai concorsi 2020 e nelle sottosezioni dedicate alle rispettive procedure.

ART. 5

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni nazionali, in quanto compatibili.



L'ASSESSORA

Chantal Certan